



Proc. n. 3183 /2023 R.G. SEZ. LAV.

**TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA  
SEZIONE LAVORO**

**DECRETO DI FISSAZIONE PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE  
A TRATTAZIONE SCRITTA**

**(art 414-415-442 c.p.c. -art 127 ter c.p.c. come introdotto dal d.lgs 149/2022)**

**IL GIUDICE**

Letto il ricorso e visti gli artt. 415 e segg. C.P.C.;

**FISSA**

l'udienza di discussione per il giorno 25/10/2023 a trattazione scritta. Fa obbligo a parte ricorrente di notificare alla controparte l'antescritto ricorso ed il presente decreto entro il termine di cui all'art.415 c.p.c.. Avverte la parte convenuta che la costituzione dovrà avvenire entro 10 giorni prima della data fissata , mediante deposito di memoria difensiva in Cancelleria, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c. (proporre, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'articolazione dei mezzi di prova di cui intende avvalersi, ed, in particolare, i documenti da depositare).

letto l'art 127 ter c.p.c. come introdotto dal d.l. 149/2022 (ovvero la trattazione scritta dei procedimenti civili, salvo le eccezioni previste nello stesso articolo)

**DISPONE**

la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta e dispone il deposito di note scritte di trattazione, **assegnando alle parti termine per il deposito delle note fino alle ore 24:00 della data fissata** ; il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze e conclusioni previste per l'udienza di riferimento.

**Avverte** le parti costituite che possono opporsi alla trattazione scritta dell'udienza entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e che sull'istanza il Giudice provvederà entro i



successivi 5 giorni con decreto non impugnabile, salvo abbreviazione dei suddetti termini in caso di urgenza. In caso di istanza presentata congiuntamente da tutte le parti, il Giudice provvederà in conformità.

Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura "note per la trattazione scritta"; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; d) del Giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all'altro o agli altri difensori.

**Avverte**, inoltre, che il mancato deposito delle note scritte, entro il termine stabilito, equivale alla non comparizione (ex artt. 181, 309, 348 c.p.c.); che le note per la trattazione scritta sono distinte dalle eventuali note autorizzate di cui all'art. 429 c.p.c. e devono essere, comunque, depositate, anche se la parte ha già depositato le note ex art. 429 c.p.c.; che, nell'ipotesi in cui nessuna delle parti depositi le proprie note entro il termine fissato dal giudicante, si procederà con l'assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note, e, in mancanza, il Giudice dichiarerà l'estinzione del processo e della cancellazione della causa dal ruolo.

**Avvisa, infine**, che nei 30 giorni successivi all'udienza verranno emessi i provvedimenti conseguenziali e che il processo verrà trattato con tale modalità, anche in presenza delle note di trattazione depositate da una sola parte.

Si comunichi.

TORRE ANNUNZIATA, 14/06/2023

Il giudice

Giovanni Favi

